

STATUTO

ITACA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ASTI AT VIA XX SETTEMBRE 126

Numero REA: AT - 94336

Codice fiscale: 01175060050

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-06-2018 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" al N. 10.231 della Raccolta	
STATUTO	
della società cooperativa sociale	
"ITACA Società Cooperativa Sociale"	
TITOLO I	
DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA	
Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
E' costituita con sede nel Comune di Asti la Società cooperativa denominata	
“ITACA Società cooperativa sociale”.	
La Cooperativa potrà istituire, con delibera del Consiglio di	
Amministrazione, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze	
anche altrove.	
Art. 2 (Durata)	
La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050	
(duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea	
straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
TITOLO II	
SCOPO - OGGETTO	
Art. 3 (Scopo mutualistico)	
La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro;	
suo fine è il perseguimento dell’interesse generale della comunità alla	
promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini, ai sensi	
dell’articolo 1 lett. A) della legge 381/91.	
La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento	
cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la	

	mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle	
	responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il	
	territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo	
	sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare	
	attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e	
	organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il	
	coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari ed	
	enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo – grazie	
	anche all'apporto dei soci lavoratori – l'autogestione responsabile	
	dell'impresa.	
	La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite	
	la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando	
	continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni	
	economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi	
	sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore	
	rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra	
	forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono	
	disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3	
	aprile 2001, n. 142.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli	
	Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei	
	confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti	

	mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella	
	ripartizione dei ristorni.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.	
	La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita	
	all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più	
	oltre determinati, la Cooperativa nel perseguimento dello scopo mutualistico	
	intende operare in favore di quei soggetti e delle rispettive famiglie per i	
	quali, in presenza di disabilità psichiche, fisiche e relazionali, è	
	fondamentale, per la stessa dignità del vivere, attivare e sviluppare progetti	
	e programmi educativi finalizzati al loro recupero ed al loro inserimento nel	
	contesto sociale e lavorativo. In tal senso i portatori di handicaps, gli	
	anziani, i minori disadattati ed in generale i disabili fisici e psichici,	
	congiuntamente alle rispettive famiglie, costituiranno l'insieme dei soggetti	
	destinatari dell'attività e degli interventi della cooperativa, i cui obiettivi	
	generali sono così prefigurati:	
	a) rompere il pregiudizio e modificare le realtà che portano a considerare	
	irrecuperabili i soggetti disabili e a non intravedere per loro altra alternativa	
	se non l'istituzionalizzazione;	
	b) evitare il processo emarginante che investe, in siffatte circostanze, la	
	pressochè totalità delle famiglie interessate;	
	c) socializzare la problematica relativa alla disabilità come occasione per	
	avviare un programma di corretta informazione, come stimolo per la	
	prevenzione, come presa di coscienza sociale tendente ad evitare fenomeni	

	di emarginazione;	
	d) recuperare, senza lasciare nulla di intentato, il soggetto disabile ad un	
	livello di vita autosufficiente ed autonomo;	
	e) offrire l'indispensabile sostegno alle famiglie, che quotidianamente	
	vivono il loro dramma, restituendo ad esse la possibilità di vivere la loro	
	esistenza in maniera dignitosa;	
	f) gestire servizi socio-sanitari, sanitari ed educativi (così come citati	
	dall'art.1 punto a) della Legge 381/91) destinati alle persone in condizioni di	
	disagio ad esempio portatori di handicap, minori a rischio, anziani,	
	tossicodipendenti, alcoolisti, detenuti senza fissa dimora, portatori di	
	patologie psichiche ecc, al fine di perseguire l'interesse generale della	
	comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini.	
	Pertanto, in ordine ai principi informativi ed agli obiettivi generali	
	sopraenunciati - da perseguire mediante il coinvolgimento delle Istituzioni	
	Pubbliche e/o Private - la cooperativa, in senso esemplificativo e non	
	limitativo, si propone di:	
	1) fornire ai soggetti disabili risposte socio-educative e formative	
	appropriate;	
	2) coinvolgere in questo lavoro la famiglia (senza sostituirla), la scuola ed il	
	territorio;	
	3) incentivare la ricerca, essere luogo di ricerca sui problemi della disabilità	
	e delle implicanze ad essa connesse;	
	4) fornire servizi-appoggio alle famiglie mediante interventi domiciliari	
	rientranti nel processo educativo e formativo personalizzato;	
	5) fornire direttamente o indirettamente un servizio di fisioterapia, di	

	logopedia, di psicomotricità ed altre tecniche che si riterranno utili per il	
	recupero funzionale del soggetto disabile;	
	6) gestire strutture a carattere residenziale aventi finalità socio-educative ed	
	assistenziali;	
	7) fornire, in casi di accertata emergenza, ospitalità notturna;	
	8) lavorare alla progettazione ed alla creazione di sussidi e giochi didattici	
	distinti in una produzione standard ed una individualizzata;	
	9) organizzare laboratori occupazionali e di produzione;	
	10) lavorare alla produzione di materiale informativo con particolare	
	riguardo alla realtà dell'handicap;	
	11) svolgere una funzione di stimolo promuovendo iniziative atte a creare	
	una cultura che non emargini chi è diverso;	
	12) incentivare occasioni di socializzazione e di integrazione sia come	
	momenti educativi che rieducativi;	
	13) promuovere iniziative turistiche, sociali e ricreative atte a favorire	
	l'inserimento sociale del soggetto disabile;	
	14) essere occasione di formazione e/o aggiornamento professionale di	
	Operatori e di quanti sono coinvolti nel problema;	
	15) costituirsi quale momento di tirocinio legalmente riconosciuto per	
	allievi frequentanti scuole dirette a fini speciali e/o scuole di	
	specializzazione.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la	
	Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle	
	attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte	
	le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e	

	finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o	
	comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime	
	compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed	
	impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle	
	vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui	
	esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la	
	ristrutturazione o per il potenziamento aziendale; ai sensi della Legge	
	31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.	
	Potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed assumere partecipazioni in altre	
	imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato,	
	specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività	
	sociale, con particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre	
	cooperative sociali, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere	
	attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in	
	possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in	
	appositi albi o elenchi.	
	Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di	
	cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.	
	La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di	
	risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da	
	apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti	
	limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento	
	dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di	

risparmio tra il pubblico.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività della cooperativa e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative. Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo.

2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge;

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche, pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla

	appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.	
	Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti	
	non riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in	
	concorrenza con quella della Cooperativa.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai	
	sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti ed	
	obblighi sono disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso	
	superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse	
	al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione,	
	soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di	
	legge, viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento	
	dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle	
	deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare	
	altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel	
	Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto,	
	il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi	
	momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto	
	con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del	

	suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale	
	categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di	
	partecipazione predisposti dalla Cooperativa;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il	
	non rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della	
	stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale	
	categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche	
	prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria	
	speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei	
	casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che	
	spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere	
	comunicato all'interessato e annotato, a cura del Consiglio di	
	Amministrazione, nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel	
	presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di	
	Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona	
	fisica:	

a)	l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita,	
	codice fiscale, nonché indirizzo di posta elettronica e numero di fax;	
b)	l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione o capacità	
	professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai	
	requisiti richiesti dallo statuto;	
c)	l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà	
	comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;	
d)	la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere ammesso;	
e)	la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente	
	statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali;	
f)	l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola	
	arbitrale contenuta negli articoli 38 e 39 del presente statuto e di presa	
	visione effettiva del regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione	
	della Cooperazione.	
	Chi intende essere <u>ammesso come socio lavoratore</u> , oltre a quanto previsto	
	nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda	
	di ammissione:	
a.1)	l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o	
	capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione	
	ai requisiti richiesti dallo statuto;	
b.1)	l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello	
	scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni,	
	in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.	
	Chi intende essere <u>ammesso come socio volontario</u> , oltre a quanto previsto	

	nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda	
	di ammissione:	
	a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello	
	scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;	
	b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.	
	Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei	
	precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di	
	ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:	
	e) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede	
	legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta	
	elettronica ed il numero di fax;	
	f) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	g) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al	
	precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non	
	discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica	
	svolta.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e	
	annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, sul libro dei soci.	
	Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli	
	interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di	
	Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di	
	sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si	

	pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non	
	appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. Il	
	Consiglio di Amministrazione, nella relazione sulla gestione, o nella nota	
	integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con	
	riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci	
	sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di	
	Amministrazione:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di	
	istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di	
	approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni	
	adottate dagli organi sociali.	
	In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a)	
	e b) sono ulteriormente obbligati:	
	a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed	
	esplichino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di	
	terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della	
	Cooperativa salvo espressa autorizzazione del Consiglio di	
	Amministrazione accordata in considerazione della tipologia di rapporto di	
	lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della	

	quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;	
	b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio	
	lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla	
	quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo	
	quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando	
	le esigenze della Cooperativa stessa.	
	In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a)	
	e b) sono ulteriormente obbligati:	
	a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di	
	quanto previsto negli appositi regolamenti interni.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante	
	dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla	
	ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera	
	raccomandata alla Cooperativa.	
	Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle	
	informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o	
	successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della	
	loro comunicazione alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è	
	persona fisica;	
	- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento, liquidazione, se il socio è	
	diverso da persona fisica.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	

	Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2437 c.c.), e fatto salvo quanto	
	previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento	
	degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause	
	attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero	
	per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa.	
	Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purchè siano decorsi almeno 2	
	esercizi sociali dalla loro ammissione in cooperativa.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata	
	con avviso di ricevimento alla Cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione	
	deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre	
	i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante	
	raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di diniego il socio, entro	
	sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre	
	opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto	
	salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto	
	nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.	

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione ovvero, nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la cooperativa o, nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva l'attività di volontariato;

b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 25 (venticinque) giorni per adeguarsi;

c) previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione, non adempia entro 60 (sessanta) giorni, al versamento del valore delle azioni sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa;

e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo.

L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al

	Collegio Arbitrale ai sensi degli articoli 38 e 39, nel termine di sessanta	
	giorni dalla comunicazione del provvedimento o, nell'ipotesi di cui al	
	comma successivo, della relativa delibera assembleare.	
	Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, il socio, ai sensi e per gli	
	effetti del comma 2 dell'articolo 8 dlgs 112/2017, può, entro il termine di	
	decadenza di quindici giorni dalla comunicazione dell'esclusione, chiedere	
	al Consiglio di Amministrazione mediante raccomandata con avviso di	
	ricevimento che sull'esclusione si pronunci l'Assemblea, a tal fine	
	appositamente convocata nei successivi 30 (trenta) giorni.	
	L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro.	
	L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del	
	provvedimento di esclusione.	
	Art. 12 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto	
	di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente	
	rivalutate, nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla	
	richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea	
	documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Art. 13 (Rimborso delle azioni)	
	I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle	
	azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate. La liquidazione della	
	partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite	
	imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio,	
	comprende il valore nominale delle azioni e il rimborso del soprapprezzo,	

	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia	
	stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545	
	<i>quinquies</i> , comma tre, del codice civile.	
	Il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui	
	si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.	
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione	
	del bilancio.	
	Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità	
	dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci	
	receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato	
	richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	
	operativo.	
	Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine	
	suddetto sarà devoluto, con delibera del Consiglio di Amministrazione, alla	
	riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere b), c) e d)	
	dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento	
	dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle	
	azioni, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e	
	del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da	
	apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche	
	fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.	

	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il	
	pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il	
	recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta	
	l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei	
	limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società	
	gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 15 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto,	
	possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo	
	4 della legge 31.1.1992, n. 59.	
	Art. 16 (Conferimento ed azioni dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in	
	natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.	
	L'azione ha un valore nominale pari ad Euro 25,82 (venticinque virgola	
	ottantadue).	
	I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il	
	potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 22, numero uno,	
	lettera b) del presente statuto.	
	Art. 17 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)	
	Le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite	
	esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.	

	Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di	
	Amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro	
	sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio	
	che intende trasferire i titoli, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad	
	indicare altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il	
	valore delle azioni così come previsto al successivo articolo 19.	
	Art. 18 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere effettuata	
	con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo	
	dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto	
	d'opzione in favore dei soci cooperatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono	
	attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.	
	Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)	
	I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:	
	a) il tasso di remunerazione delle azioni sottoscritte è pari a due punti	
	percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori; qualora si	
	debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste	
	ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei	
	sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai	
	soci cooperatori;	
	b) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei	
	componenti il Consiglio di Amministrazione;	
	c) i voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti in relazione	

	all'ammontare dei conferimenti effettuati come stabilito da apposito	
	regolamento, in ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono	
	superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna	
	Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei	
	soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo	
	determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per	
	legge e il numero di voti da essi portati;	
	d) ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il	
	termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede	
	di emissione delle azioni.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 20 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da	
	azioni del valore nominale di Euro 25,82 (venticinque virgola ottantadue).	
	Il valore complessivo delle azioni detenute da ciascun socio non può essere	
	superiore ai limiti di legge;	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da	
	azioni del valore nominale di Euro 25,82 (venticinque virgola ottantadue)	
	confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;	
	2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo	
	22 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti	
	o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	

	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme	
	versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono	
	essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello	
	scioglimento della Società.	
	La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli di cui al presente punto 1)	
	ai sensi dell'articolo 2346 del codice civile.	
	Art. 21 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)	
	Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né	
	essere cedute con effetto verso la Società fatto salvo il diritto di recesso.	
	Art. 22 (Bilancio d'esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 01 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede	
	alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale,	
	ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio	
	consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura	
	ed all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di Amministrazione	
	nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa	
	al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili	

	annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita	
	dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59, nella misura	
	prevista dalla legge medesima;	
	c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;	
	d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle	
	condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.1.1992, n. 59;	
	e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal	
	codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le	
	destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili,	
	oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non	
	cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Art. 23 (Ristorni)	
	Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno,	
	qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione	
	dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.	
	I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della	
	relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del	

	trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo	
	3, comma uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata	
	considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra	
	la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto	
	in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo	
	comma, del codice civile e da predisporre a cura del Consiglio di	
	Amministrazione, sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o	
	combinati tra loro distinti per ciascuna categoria di soci cooperatori.	
	Per i soci lavoratori si terrà conto di:	
	- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,	
	- qualifica professionale,	
	- compensi erogati,	
	- tempo di permanenza in cooperativa,	
	- tipologia del rapporto di lavoro.	
	I ristorni, destinati ai soci lavoratori, potranno essere assegnati, oltre che	
	mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del	
	capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di	
	sovvenzione.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 24 (Organi sociali)	
	Sono organi della cooperativa:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	

	c) il Collegio dei Sindaci se nominato;	
	Art. 25 (Funzioni dell'Assemblea)	
	Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	L'Assemblea ordinaria:	
	a) approva il bilancio e destina gli utili;	
	b) approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal Decreto	
	Legislativo n. 112 del 2017;	
	c) delibera sull'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori;	
	d) procede alla nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione;	
	e) procede alla eventuale nomina dei Sindaci, del Presidente del	
	Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato alla revisione	
	legale dei conti, secondo le modalità previste dalla legge;	
	f) determina la misura dei compensi da corrispondere agli	
	Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato alla revisione legale dei	
	conti;	
	g) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo	
	23 del presente statuto;	
	h) delibera sull'istanza di riesame presentata dal socio escluso ai sensi	
	del precedente articolo 11;	
	i) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;	
	j) approva il regolamento interno di lavoro, così come previsto	
	dall'articolo 6 L.142/01 e gli eventuali regolamenti interni;	
	k) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;	
	l) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla	
	legge e dal presente statuto.	

	Sono riservate all'Assemblea straordinaria:	
	1) le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della	
	Cooperativa;	
	2) la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri;	
	3) le altre materie indicate dalla legge.	
	Art. 26 (Convocazione dell'Assemblea)	
	L'Assemblea viene convocata, dal Consiglio di Amministrazione, con	
	avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e	
	della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da	
	quello della prima. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può	
	anche riunirsi in luogo diverso da quello in cui si trova la sede sociale,	
	purchè in Italia.	
	L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera raccomandata	
	A/R inviata ai soci o consegnata a mano almeno quindici giorni prima	
	dell'adunanza.	
	In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione	
	trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettronica, ai recapiti risultanti dal	
	libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento	
	almeno otto giorni prima dell'Assemblea.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati	
	all'articolo 22.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di	
	Amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere	
	convocata senza ritardo, qualora ne sia fatta richiesta scritta dal Collegio dei	
	Sindaci o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti	

	spettanti a tutti i soci.	
	In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si	
	reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i	
	soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci	
	Effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla	
	discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente	
	informato.	
	Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è	
	regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più	
	uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è	
	regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o	
	rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o	
	rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione	
	per le deliberazioni di cui all'ultimo comma del successivo articolo 28.	
	Art. 28 (Voto ed intervento)	
	Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto	
	di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei	
	soci e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.	
	Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione i soci cooperatori persone giuridiche	
	potranno avere un massimo di 5 (cinque) voti secondo la stessa	
	suddivisione del capitale versato indicata per i soci sovventori.	

	Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.	
	L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti	
	dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a	
	condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede	
	e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:	
	a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del	
	proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la	
	legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza,	
	constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente	
	gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla	
	discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del	
	giorno;	
	d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di	
	Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della	
	Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere	
	svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto	
	verbalizzante.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente	
	all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega	
	scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla	
	medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia	
	Amministratore o Sindaco della Cooperativa.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di 1 (uno) socio.	

	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea	
	anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il	
	secondo che collaborano all'impresa.	
	I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale	
	rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o	
	con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.	
	Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per	
	alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato	
	dall'Assemblea.	
	Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione	
	ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla	
	persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
	presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del	
	Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.	
	Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.	
	Art. 30 (Consiglio di amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di Consiglieri	
	variabile da 3 (tre) a 7 (sette) eletti dall'Assemblea che ne determina, di	
	volta in volta, il numero.	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il	
	Vicepresidente. Non possono assumere la carica di Presidente i	

	rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di	
	amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro.	
	L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei	
	seguenti requisiti di onorabilità:	
	- non essere interdetto, inabilitato o fallito;	
	- non essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche	
	temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.	
	L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti	
	non soci, purchè la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci	
	cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone	
	giuridiche. L'assunzione della carica di amministratore da parte di soggetti	
	non soci, oltre a quanto previsto dal precedente comma, è subordinata al	
	possesso dei seguenti requisiti di professionalità e indipendenza:	
	- aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, alternativamente,	
	l'esercizio di:	
	a) attività di Amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso	
	imprese;	
	b) attività professionali o lavorative nel settore della cooperativa;	
	- non essere legati alla società da un rapporto di lavoro o da un rapporto	
	continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da	
	altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.	
	Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a	
	tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Gli Amministratori sono rieleggibili.	

	Art. 31 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la	
	gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge	
	e dallo statuto.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie	
	attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del	
	codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile	
	in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni	
	che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi	
	componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni	
	Amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità	
	di esercizio della delega.	
	Perlomeno ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire	
	agli Amministratori e al Collegio Sindacale, se nominato, sul generale	
	andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle	
	operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche,	
	effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.	
	Art. 32 (Convocazioni e delibere del Consiglio di Amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte	
	nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta	
	domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da	
	spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi	
	urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci Effettivi	
	ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.	

	Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può	
	essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o	
	inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di	
	telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere	
	soddisfatte le seguenti condizioni:	
	1) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della	
	riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;	
	2) che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare	
	l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione,	
	constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente	
	gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	4) che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione,	
	intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e	
	di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del	
	giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere	
	documenti.	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in	
	cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde	
	consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di	
	parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata	

	a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.	
	Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al	
	Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o	
	di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la	
	natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di Amministratore	
	Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della	
	stessa il Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 33 (Integrazione del Consiglio di Amministrazione)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti, anche	
	conseguente alla loro decadenza dalla carica per perdita sopravvenuta di	
	uno o più dei requisiti richiamati dal precedente articolo 30, il Consiglio di	
	Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti	
	dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di	
	approvazione da parte del Collegio Sindacale qualora quest'ultimo non sia	
	nominato.	
	Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di	
	Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea	
	perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così	
	nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il Consiglio di	
	Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal	
	Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti	
	di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale	
	l'assemblea può essere convocata da ogni socio.	
	Art. 34 (Compensi agli Amministratori)	

	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai	
	membri del Comitato Esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il	
	parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare la remunerazione	
	dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche.	
	L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di	
	fine mandato.	
	Art. 35 (Rappresentanza)	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della	
	Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe	
	conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il Consiglio di	
	Amministrazione può nominare Direttori Generali, Institori e Procuratori	
	Speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui	
	attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova	
	dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe allo	
	stesso conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie	
	di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme	
	legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 36 (Collegio Sindacale)	
	Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato	
	dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti	
	dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.	
	Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.	

	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto	
	della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.	
	Al Collegio Sindacale può essere attribuito dall'Assemblea anche l'incarico	
	di revisione legale dei conti; in tal caso esso deve essere integralmente	
	composto di revisori legali iscritti nell'apposito registro.	
	Art. 37 (Revisione legale dei conti)	
	La revisione legale dei conti, se non è attribuita al Collegio Sindacale, è	
	esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale	
	iscritti nell'apposito registro.	
	L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di	
	revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 38-(Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di	
	cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo	
	articolo 39, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico	
	Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano	
	ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la	
	qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;	
	c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei	
	loro confronti.	

	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie	
	di soci, anche non cooperatori.	
	La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di	
	adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o	
	Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al	
	comma precedente.	
	L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento	
	della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Art. 39 (Arbitri e procedimento)	
	Gli arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore a €. 250.000,00	
	(duecentocinquantamila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del	
	valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati	
	i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie;	
	c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli	
	arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della Camera arbitrale e di	
	conciliazione della cooperazione.	
	Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati	
	dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella	
	cui circoscrizione ricade la sede della società.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve	
	essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo	

	35, comma uno, D. Lgs. n. 5/2003.	
	Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma	
	dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per	
	decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero	
	l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.	
	Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima	
	costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al	
	Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della	
	Cooperazione, per non più di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 35,	
	comma secondo, D. Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre	
	una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere	
	alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del	
	contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria	
	al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare	
	un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da	
	entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35,	
	punto tre, del Regolamento della Camera Arbitrale.	
	Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel	
	precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme	
	contenute nel Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale e di	
	Conciliazione della Cooperazione in vigore al momento della produzione	
	della domanda.	
	TITOLO VIII	

	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 40 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o	
	più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 41 (Devoluzione del patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante	
	dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci sovventori,	
	eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d), e dei	
	dividendi deliberati e non ancora corrisposti;	
	- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci cooperatori,	
	eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d), e dei	
	dividendi deliberati e non ancora corrisposti;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione,	
	di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 42 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per	
	disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole	
	inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di	
	Amministrazione, oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge	
	142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli	
	successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le	
	maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi	

	regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei	
	Comitati Tecnici, se verranno costituiti.	
	Art. 43 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di	
	devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili	
	annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	In particolare, ai sensi dell' articolo 2514 del codice civile, la Cooperativa:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo	
	dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al	
	capitale effettivamente versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai	
	soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo	
	previsto per i dividendi;	
	c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero	
	patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi	
	eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione.	
	Art. 44 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di	
	legge sulle società cooperative sociali.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile	
	contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo	
	2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme	

[illegible]